

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI ED IRITTI  
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. no 196/03



1337/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA

Oggetto

Difesa

R.G.N. 16489/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO FELICETTI

- Presidente - Cron. 1337

Dott. CARLO PICCININNI

- Consigliere - Rep.

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Consigliere - Ud. 10/10/2011

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere - PU

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16489-2007 proposto da:

P [ ] E [ ] (C.F. [ ]),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AREZZO 54,  
presso l'avvocato MINDOPI FLAVIANO, che la rappresenta  
e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2011

2420

C [ ] P [ ] (C.F. [ ]),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO ALBERTO  
24, presso l'avvocato SAVERI DANIELE, che lo  
rappresenta e difende, giusta procura a margine del

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
ommettere la generalità e  
gli atti dell'eventuale  
a norma dell'art. 52  
digs. 196/03 e quanto:  
 a disposizione d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

controricorso;

- controricorrente -


avverso la sentenza n. 2613/2006 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 31/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO  
DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato MARIA BEATRICE  
MAGRO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del  
ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato DANIELE  
SAVERI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

Nel procedimento di divorzio tra i coniugi   
 e   la Corte d'Appello  
di Roma, con sentenza 10-31/5/2006, in parziale  
riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 24-  
9-2004, riduceva l'assegno divorzile a favore della  
 stessa all'importo di Euro 1.000,00 mensili.  
Ricorre per cassazione la  sulla base di due  
motivi.

Resiste, con controricorso, il .

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con  
motivazione semplificata.

Il primo motivo va dichiarato inammissibile per  
inadeguatezza del quesito di diritto, ai sensi  
dell'art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora  
operante per i rapporti pregressi. Si tratta di  
quesito del tutto generico, apodittico, e svincolato  
dalla fattispecie concreta (al riguardo, tra le  
altre, Cass. SS.UU. n. 26020 del 2008). Si lamenta  
che la Corte di merito abbia applicato "in modo  
diverso" la legge sul divorzio, in base agli stessi  
parametri usati dal Tribunale. Null'altro si  
aggiunge.



Con il secondo motivo (al riguardo la sintesi, omologa al quesito di diritto, ai sensi del ricordato art. 366 bis c.p.c., appare adeguata), la ricorrente lamenta vizio di motivazione, là dove la sentenza impugnata "escluderebbe", a causa dell'assegno liquidato, il diritto della  a vivere nella casa coniugale di Roma.

Il motivo è infondato.

Con valutazione adeguatamente motivata e non illogica, insuscettibile di controllo in questa sede, il giudice a quo esamina le condizioni economiche delle parti, e specificamente i mezzi di cui ciascun coniuge dispone (quanto al , un reddito di Euro 19.000,00 netti all'anno, effettuato il pagamento dell'assegno, quanto alla  un importo di Euro 1.000,00 mensili). *Correttamente,*  
Secondo il Giudice a quo, l'assegno divorzile non deve essere correlato al pagamento del canone di locazione, notevolmente accresciuto, della casa coniugale in Roma, dove ha finora vissuto la , considerata anche, ai fini della determinazione dell'assegno, la disponibilità, per essa stessa, di un'abitazione in Fabrica di Viterbo, in comproprietà

con il coniuge, dove - ove lo ritenesse - essa potrebbe abitare.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

A norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.


Roma, 10 ottobre 2011

Il Consigliere estensore

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 3.1 GEN. 2012

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO  


Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO  
